



DELIBERA N.	3
SEDUTA N.	2
DATA	27/10/2020

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **Criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del Bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari. Determinazione del budget spettante ai singoli Gruppi assembleari costituiti. Determinazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, all'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16.**

Il 27 ottobre 2020 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: Criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del Bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari. Determinazione del budget spettante ai singoli Gruppi assembleari costituiti. Determinazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, all'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 4, commi 6 e 11 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), l'articolo 16, comma 7 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), l'articolo 12, comma 6 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) da parte del responsabile della posizione organizzativa "Risorse finanziarie";

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dallo stesso articolo 3, comma 3 della legge regionale 14/2003 e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente della PF "Organizzazione e personale";

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di confermare che il limite di spesa a carico dell'Assemblea legislativa regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari è pari ad euro 1.827.733,03, secondo quanto stabilito con propria deliberazione n. 739/153 del 19 dicembre 2018 (Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica della DUP n. 28 del 3 agosto 2015) e così come specificatamente individuato nella tabella, che allegata sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



DELIBERA N. 3
SEDUTA N. 2
DATA 27/10/2020

pag. 3

2. di dare atto che il budget spettante a ciascun Gruppo assembleare è determinato nella misura indicata nella tabella, che allegata sotto la lettera B alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, altresì, che il budget spettante a ciascun Gruppo assembleare è articolato in base alle singole poste di spesa, così come indicato nella tabella, che allegata sotto la lettera C alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, sulla base dell'Accordo di attuazione della legge regionale 8 luglio 2019, n. 18, sottoscritto il 6 agosto 2020 dalle delegazioni di parte pubblica dell'Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale e dalla delegazione di parte sindacale, il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato ai Gruppi assembleari e alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza nella misura massima indicata nella tabella, che allegata alla presente deliberazione sotto la lettera D, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire, altresì, che il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'unità di personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza designato responsabile, sulla base dell'Accordo richiamato al punto 4, non può comunque superare gli importi indicati nella tabella, che allegata alla presente deliberazione sotto la lettera E, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di determinare, sulla base dell'Accordo di attuazione della legge regionale 8 luglio 2019, n. 18, sottoscritto il 6 agosto 2020 dalle delegazioni di parte pubblica dell'Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale e dalla delegazione di parte sindacale, il trattamento economico omnicomprensivo spettante a ciascun addetto alla guida delle autovetture di servizio dell'Assemblea legislativa regionale nella misura massima pari all'importo di Euro 13.440,00;
7. di determinare il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture, in alternativa alla concessione dell'alloggio, nella misura pari ad Euro 14.000,00;
8. di trasmettere il presente atto al dirigente del "Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali" dell'Assemblea legislativa ed al dirigente del "Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali" della Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
- Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari). Articoli 4-5



- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). Articolo 22
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articolo 16
- Legge regionale 24 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020). Articolo 8
- Legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010")
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, comma 1 lettera d)
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/7 del 3 agosto 2015 (Revoca della DUP n.3/2 del 7/7/2015. art. 4 L.R. n. 34/1988 - Riadozione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico onnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari di cui all'art.16 L.R. 14/2003)
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 739/153 del 19 dicembre 2018 (Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica della DUP n. 28 del 3 agosto 2015)
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 924/229 del 5 agosto 2020 (Autorizzazione alla stipula dell'accordo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010")

Motivazione

GRUPPI ASSEMBLEARI

La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari

La legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività de Gruppi consiliari) disciplina, tra l'altro, i criteri di determinazione e di ripartizione delle risorse destinate per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari. Sono in particolare indicate le regole che definiscono l'ammontare massimo della spesa, l'attribuzione delle risorse ai Gruppi (budget) nonché l'iter procedimentale per l'assegnazione del personale.

Detta disciplina, al fine di superare alcuni rilievi posti dalla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti in sede di istruttoria del giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Marche per l'anno 2018, è stata modificata dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010").

La suddetta specifica novella legislativa si applica a decorrere dall'attuale XI legislatura regionale e l'attuazione della nuova normativa deve essere effettuata sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali, il quale di fatto è stato sottoscritto il 6 agosto 2020 congiuntamente dalle delegazioni dell'Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU.

Ciò premesso, con il presente atto si procede innanzitutto a definire i criteri per la determinazione dei limiti di spesa che il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 34/1988 prevede che siano stabiliti dall'Ufficio di presidenza all'avvio di ciascuna legislatura, previo confronto sindacale. Sono i limiti alla spesa complessiva e quelli relativi alla ripartizione di dette risorse tra i Gruppi assembleari.



Il limite di spesa complessivo

In primo luogo, quindi, occorre individuare il limite di spesa complessivo.

La citata legge regionale 34/1988 al comma 1 dell'articolo 4 dispone che la spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:

- a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione; il costo tabellare è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva con le medesime modalità e termini;
- b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.

Ai fini della determinazione del valore tabellare della posizione economica D6 si ricorda qui che il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, prevede che le Regioni pongano in essere una serie di adempimenti tra i quali, lo prescrive il comma 1, lettera h) dell'articolo 2, la definizione dell'ammontare delle spese del personale dei Gruppi assembleari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione. A tal fine, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato in data 19 settembre 2014 la proposta per definire il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6, prevedendo un ammontare annuo di euro 58.571,44, comprensivo del trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, considerando gli incentivi per la produttività, i compensi per le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore ed il valore del buono pasto, al lordo dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In base agli indicati parametri, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/7 del 3 agosto 2015 (Revoca della dup n. 3/2 del 7/7/2015. Art. 4 l.r. 34/1988 - Riadozione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari di cui all'art.16 l.r. 14/2003) il valore della posizione economica D6 è stato determinato in euro 57.366,32 ed il limite di spesa complessivo (D6*31) pari ad euro 1.778.355,92.

Successivamente l'articolo 8 della legge regionale 24 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020) ha disposto la modifica dell'articolo 4, comma 11, lettera a) della legge regionale 34/1988 prevedendo che il valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini. Conseguentemente, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 739/153 del 19 dicembre 2018 (Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica della DUP n. 28 del 3 agosto 2015) è stata rideterminato il valore della posizione economica D6 e conseguentemente il limite di spesa complessivo. In particolare, assumendo come nuovo valore tabellare di riferimento la posizione economica D6 indicata dal CCNL del 21 maggio 2018 pari ad euro 32.108,74, compresa la tredicesima mensilità, ed aggiungendo gli importi già definiti dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28/2015 quali l'indennità di comparto pari ad euro 622,80, il trattamento accessorio pari ad euro 6.150,00, le quote relative ai buoni pasto, pari ad euro 1.155,00, e a centottanta ore di straordinario, pari ad euro 3.416,40, l'importo complessivo risulta pari ad euro 43.452,94. A tale importo si aggiungono le somme relative agli oneri (35,18%) e all'Inail, per euro 15.506,18, così che la spesa complessiva relativa alla posizione economica D6 risulta essere pari ad euro 58.959,13.



DELIBERA N. 3
SEDUTA N. 2
DATA 27/10/2020

pag. 6

Nella tabella di cui allegato A sono rappresentate le poste costitutive di tale valore: trattamento economico fondamentale ed accessorio, straordinario e buoni pasto.

Pertanto il nuovo limite di spesa a carico del Bilancio della Regione, determinato dalla citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.739/2018, è pari ad euro 1.827.733,03 (D6*31 consiglieri).

Detta quantificazione dei limiti di spesa a carico del Bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari opera pienamente come vincolo anche per la XI legislatura regionale e come tale deve essere confermato dall'Ufficio di presidenza.

Assegnazione ai Gruppi assembleari del budget di spesa per l'assunzione di personale

Determinata, come sopra illustrato, la spesa a carico del Bilancio regionale, si deve procedere alla ripartizione tra i Gruppi assembleari dell'ammontare complessivo delle risorse/budget per la costituzione dei rapporti di lavoro del personale da assegnare ai Gruppi medesimi. In merito si distingue il caso in cui all'inizio della legislatura siano presenti esclusivamente Gruppi composti da più consiglieri, da quello in cui siano presenti, sempre all'inizio della legislatura, gruppi composti di un unico consigliere. I Gruppi che si sono costituiti nella XI legislatura configurano quest'ultima fattispecie, descritta dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 34/1988.

Nello specifico è previsto che, ove in Consiglio, all'inizio di ciascuna legislatura, siano presenti Gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun Gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3. I Gruppi che, all'inizio di ciascuna legislatura, sono composti di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i Gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è poi suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere.

Al fine di determinare, quindi, il budget spettante a ciascun Gruppo assembleare è necessario determinare i costi relativi alle categorie/posizioni economiche D3 e C1: i parametri di riferimento sono quelli già indicati nella citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/2015, i quali consentono di rispettare il vincolo dell'invarianza della spesa a carico del bilancio regionale (D6*31= euro 1.827.733,03). In particolare si ricorda che sono assunti come parametro economico:

- a) il costo tabellare della posizione economica D3 e C1 (rivalutato al valore del CCNL del 21 maggio 2018), a cui si aggiunge l'indennità di comparto (art. 33 del CCNL Comparto Regioni del 22 gennaio 2004). L'indennità di vacanza contrattuale non è invece ricompresa nella determinazione del limite complessivo. Infatti, in sede di rivalutazione dei valori tabellari, disposta con la citata deliberazione n.739/2018, in corso di vigenza del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, l'indennità di vacanza contrattuale non veniva attribuita. Si tratta di una variabile eventuale del trattamento economico, erogata nei periodi di ultra vigenza di un contratto nazionale già scaduto; pertanto i valori sono rappresentati al netto di tale indennità;
- b) la quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori: convenzionalmente stabilita nella X legislatura in base alle determinazioni assunte con la citata deliberazione 28/2015. Sono gli stessi parametri per il calcolo convenzionale del valore economico della categoria e posizione economica D6: trattamento accessorio convenzionale stimato; attribuzione del valore economico corrispondente a n. 165 buoni pasto al valore di € 7,00 ciascuno; attribuzione del valore economico corrispondente a n. 180 ore di lavoro straordinario. Ai fini della ripartizione della spesa il costo



DELIBERA N. 3
SEDUTA N. 2
DATA 27/10/2020

pag. 7

convenzionale della categoria/posizione economica D3 è quindi pari ad euro 51.163,62, mentre quello della categoria C/posizione economica C1 è pari ad euro 42.164,13 (fino alla rigerminazione dei valori, disposta con DUP 739/2018, i valori di riferimento per le categorie/posizione economica D3 e C/C1 erano rispettivamente euro 50.194,83 ed euro 41.070,51 allegato A DUP 28/15).

I parametri che determinano i valori delle posizioni D3 e C1 sono quelli indicati nella tabella riportata quindi seguito:

L.R. 34/1988 - ART. 4, c. 3, lett a)					L.R. 34/1988 - ART.4, c. 3, lett b)			Retribuzione annua	Oneri previdenziali (23,80%)	Contributo INAIL	Spesa complessiva
Cat. giuridica	Pos. economica	Tabellare *13 mens.	I.V.C.	Indennità di comparto	Trattamento accessorio (1)	Buoni pasto (2)	n. 180 Ore straordinario (3)				
D3	D3	27.572,85		622,8	5.716,00	1.155,00	2.935,80	38.002,45	13.369,26	191,91	51.563,62
	TOTALE	€ 28.195,65			€ 9.806,80				13.561,17		

L.R. 34/1988 - ART. 4, c. 4, lett a)					L.R. 34/1988 - ART.4, c. 4, lett b)			Retribuzione annua	Oneri previdenziali (23,80%)	Contributo INAIL	Spesa complessiva
Cat. giuridica	Pos. economica	Tabellare *13 mens.	I.V.C.	Indennità di comparto	Trattamento accessorio (1)	Buoni pasto (2)	n. 180 Ore straordinario (3)				
C	C1	22.039,41		549,6	5.000,00	1.155,00	2.331,00	31.075,01	10.932,19	156,93	42.164,13
	TOTALE	€ 22.589,01			€ 8.486,00				11.089,12		

Conseguentemente la ripartizione del budget tra i Gruppi assembleari della XI legislatura è quella rappresentata nella tabella di cui all'allegato B e di essa l'Ufficio di presidenza deve dare atto.

L'accordo di attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18

Come già anticipato, il 6 agosto 2020 le delegazioni di parte pubblica della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionale e quella di parte sindacale hanno sottoscritto un accordo di attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010"). Il succitato Accordo, la cui sottoscrizione, per parte dell'Assemblea legislativa regionale, è stata autorizzata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 924/229 del 5 agosto 2020, nello specifico prevede che il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato ai Gruppi assembleari è determinato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in misura non superiore:

- al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;
- ai compensi relativi ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale ed alle indennità per specifiche responsabilità, calcolati in misura equivalente a quella applicata, sulla base della relativa contrattazione integrativa, al personale in servizio presso le strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale, così come verificate dal competente ufficio personale secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato D;
- ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario, espletate sino al limite ordinario e attestate giornalmente, secondo gli ordinari sistemi di rilevazione, con conguaglio positivo o negativo da effettuarsi ogni semestre in ragione delle ore di straordinario effettivamente rese.



Con l'indicato Accordo sono, quindi, stati individuati dei valori limite secondo un criterio di equivalenza ai valori di performance, dello straordinario e dell'indennità per specifica responsabilità.

Al fine di poter dare concreta attuazione all'Accordo l'ammontare delle risorse disponibili (D6*31 euro 1.827.733,03) deve essere distinto in tre ambiti di spesa così da individuare le diverse quote che remunerano:

- una quota del trattamento omnicomprensivo (quella, che al netto dello straordinario, comprende il tabellare e la parte relativa alla performance/responsabilità), è anche la quota che determina la capacità assunzionale del Gruppo. Detta capacità assunzionale è individuata, peraltro, con modalità analoghe alla determinazione dei fabbisogni di personale e specificatamente:

- a) per il personale interno (dipendente della Regione e delle altre pubbliche Amministrazioni) per competenza e con riferimento al costo annuale delle categorie e delle posizioni economiche maturate del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. In particolare, il valore di riferimento è quello del trattamento fondamentale e della posizione economica acquisita al momento del collocamento in aspettativa e della costituzione del rapporto di lavoro ai fini dell'assegnazione al Gruppo;
- b) per il personale degli enti, aziende private ed esterno il valore di riferimento è quello della posizione iniziale della categoria in base ai requisiti che consentono l'accesso agli impieghi regionali;

- una quota del trattamento omnicomprensivo remunera le prestazioni di straordinario; in sede di istruttoria per la determinazione del limite alle prestazioni per lavoro straordinario per le categorie B, C e D si è stimato il valore equivalente ad una prestazione complessiva annuale di 90 ore.

La misura del compenso straordinario, esemplificata per le posizioni economiche B8, C6 e D7, è quella indicata nella seguente tabella:

Posizione economica	Valore straordinario diurno	Limite annuale	Massimo
B3/B8	14,14	90	1.272,60
C1/C6	15,67	90	1.410,30
D1/D7	20,71	90	1.863,90

Il personale assegnato ai Gruppi è, quindi, tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, secondo le esigenze del Gruppo, a carico e nel limite del budget assegnato al Gruppo medesimo, nell'ambito del quale è determinata la quota relativa allo straordinario. Ai fini della determinazione della quota del trattamento omnicomprensivo, il dipendente assume l'obbligo di prestare il numero di ore assegnate periodicamente.

- i buoni pasto: attribuiti secondo i criteri di ripartizione dei budget ai Gruppi.

Il budget di spesa assegnato a ciascun Gruppo assembleare, articolato in base alle singole poste di spesa sopra descritte, risulta essere quello specificatamente indicato nella tabella di cui all'allegato C ed anche di esso l'Ufficio di presidenza deve dare atto.

L'attribuzione della responsabilità del Gruppo

Ad un solo dipendente del Gruppo può essere attribuita la responsabilità della segreteria del Gruppo. A tale dipendente è attribuita, nei limiti della capacità di spesa del Gruppo e nell'ambito del trattamento omnicomprensivo, l'equivalente dell'indennità per specifica responsabilità. In alternativa a tale compenso, nel limite della capacità di spesa del Gruppo, al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D e che è designato responsabile, può essere attribuito il compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e comunque non superiore ad euro 13.000,00.

A tal fine il parametro di riferimento è quello della graduazione delle posizioni organizzative in essere per il personale delle strutture dell'Amministrazione dell'Assemblea legislativa regionale.



La dotazione organica del personale assegnato alle Segreterie particolari dell'Ufficio di presidenza

La legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) disciplina, tra l'altro, l'assegnazione di personale alle Segreterie particolari dell'Ufficio di presidenza. In particolare, il riferimento è alla dotazione organica delle Segreterie del Presidente e dei due Vicepresidenti. Quella del Presidente, per il rinvio espresso che l'articolo 16 della legge regionale .14/03 opera alla dotazione organica del Presidente della Giunta regionale, stabilita dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 20/2001, non può eccedere le quattro unità. Quella dei Vicepresidenti, invece, non può superare le due unità.

Il trattamento economico omnicomprensivo

Il trattamento economico omnicomprensivo da attribuire a tali unità di personale è regolato dal già citato Accordo di attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010").

In particolare, è determinato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in misura non superiore:

- al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini: per il personale dipendente della regione e delle altre pubbliche amministrazioni il valore di riferimento è quello del trattamento fondamentale e della posizione economica acquisita al momento del collocamento in aspettativa della costituzione del rapporto di lavoro ai fini dell'assegnazione alla segreteria particolare; per il personale degli enti, aziende private ed esterno il valore di riferimento è quello della posizione iniziale della categoria in base ai requisiti che consentono l'accesso agli impieghi regionali;
- ai compensi relativi ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale ed alle indennità per specifiche responsabilità, calcolati in misura equivalente a quella applicata, sulla base della relativa contrattazione integrativa, al personale in servizio presso le strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale, così come verificate dal competente ufficio personale, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato D.
- ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario, espletate sino al limite ordinario e attestate giornalmente, secondo gli ordinari sistemi di rilevazione, con conguaglio positivo o negativo da effettuarsi ogni semestre in ragione delle ore di straordinario effettivamente rese.

Per quanto attiene alle prestazioni di lavoro straordinario, in sede di istruttoria per la determinazione del limite alle prestazioni per lavoro straordinario per le categorie B, C e D si è stimato il valore equivalente ad una prestazione complessiva annuale di 90 ore: la misura del compenso straordinario, esemplificata per le posizioni economiche B8, C6 e D7, è indicata nella seguente tabella:

Posizione economica	Valore straordinario diurno	Limite annuale	Massimo
B3/B8	14,14	90	1.272,60
C1/C6	15,67	90	1.410,30
D1/D7	20,71	90	1.863,90

Il personale assegnato alle Segreterie particolari è, quindi, tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, secondo le esigenze del Presidente o del Vicepresidente a cui sono assegnati. Ai fini della determinazione della quota del trattamento omnicomprensivo, il dipendente assume l'obbligo di prestare periodicamente il numero di ore assegnate.

Quanto ai buoni pasto, questi sono attribuiti secondo i criteri in essere per il personale assegnato alle strutture amministrative assembleari.



L'attribuzione della responsabilità della Segreteria particolare

Ad un solo dipendente può essere attribuita la responsabilità della Segreteria particolare. A tale dipendente è attribuita, nell'ambito del trattamento omnicomprensivo, l'equivalente dell'indennità per specifica responsabilità.

In merito occorre specificare che il trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato alle Segreterie particolari designato responsabile, il quale risulta determinato dal cumulo delle quote di performance/equivalente, straordinario e indennità per specifica responsabilità, non può comunque superare gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato E, per il necessario rispetto, imposto dall'Accordo, dell'invarianza finanziaria della spesa rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/2015.

In alternativa ai compensi indicati alle sopraindicate lettere b) e c), al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D e che è designato responsabile, può essere attribuito il compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa pari ad euro 13.000,00 per il responsabile della Segreteria particolare del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, e pari ad euro 9.500,00 per il responsabile della Segreteria particolare dei Vice Presidenti dell'Assemblea legislativa.

Negli importi sin ora descritti l'Ufficio di presidenza determina, pertanto, il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato ai Gruppi assembleari e alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza medesimo nella misura massima indicata nella tabella di cui all'allegato D e deve stabilire, altresì, che il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'unità di personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza designato responsabile non può comunque superare gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato E.

Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto delle attività dei componenti dell'Ufficio di presidenza

La legge regionale 14/2003, al comma 6 dell'articolo 16 prevede che il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle Segreterie degli stessi componenti. Il medesimo articolo, al comma 7, regola il trattamento economico omnicomprensivo con un rinvio ad un Accordo sindacale, che è di fatto quello già richiamato: il medesimo Accordo, che regola appunto il trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai Gruppi assembleari e alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

Per il personale addetto alla guida delle autovetture è prescritto che il trattamento omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al valore tabellare della posizione economica della categoria B il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini.

Così come previsto per il personale assegnato ai Gruppi e alle Segreterie particolari, per gli addetti alla guida delle autovetture dipendente della Regione e delle altre pubbliche Amministrazione il valore di riferimento è quello del trattamento fondamentale e della posizione economica acquisita al momento del collocamento in aspettativa e della costituzione del rapporto di lavoro ai fini dell'assegnazione alla Segreteria particolari; per il personale degli enti, aziende private ed esterno il valore di riferimento è quello della posizione iniziale della categoria in base ai requisiti che consentono l'accesso agli impieghi regionali, valori cui vanno sommati i seguenti compensi calcolati in misura equivalente a quella applicata, sulla base della relativa contrattazione integrativa, al personale in servizio presso le strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale, così come verificate dal competente ufficio personale:

- a) premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, fino al valore massimo di euro 6.527,00;
- b) compensi relativi all'indennità per specifiche responsabilità, fino al valore massimo di euro 3000,00;
- c) compensi per indennità condizioni di lavoro, fino al valore massimo di euro 1.825,00 (calcolata su 182,5 giorni lavorativi remunerati nella misura massima, diviso due: $365/2 \times 10$ euro);



d) compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate, sino al limite in deroga di 250 ore, per un importo massimo pari ad euro 3.535,00, e attestate giornalmente, secondo gli ordinari sistemi di rilevazione, con conguaglio positivo o negativo da effettuarsi ogni semestre in ragione delle ore di straordinario effettivamente rese. Il personale addetto alla guida delle autovetture assegnato alle Segreterie particolari è, quindi, tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, secondo le esigenze dei componenti dell'Ufficio di Presidenza a cui sono assegnati. Ai fini della determinazione della quota del trattamento omnicomprensivo, il dipendente assume l'obbligo di prestare periodicamente il numero di ore assegnate, remunerate in funzione della posizione economica ricoperta in base ai valori del CCNL, sottoscritto il 21 maggio 2018.

Per quanto concerne i buoni pasto, questi sono attribuiti secondo i criteri in essere per personale assegnato alle strutture amministrative assembleari.

In ogni caso, il trattamento economico omnicomprensivo del personale addetto alla guida delle autovetture, determinato dal cumulo delle quote di performance/equivalente, straordinario, compensi per indennità condizioni di lavoro e indennità per specifica responsabilità, non può in ogni caso determinare un compenso per addetto superiore ad euro 13.440,00, (limite dell'invarianza della spesa: deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/2015) e complessivamente il costo non può essere superiore a quello equivalente a quattro unità (addetti alla guida delle autovetture al 31 dicembre 2019). Pertanto l'Ufficio di presidenza deve determinare detto trattamento nella misura massima sopra specificata.

Con riferimento, invece, al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture di servizio dell'Assemblea medesima, in alternativa alla concessione dell'alloggio, è corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo pari al valore tabellare della categoria e posizione economica ricoperta a cui si aggiunge il compenso pari al valore di posizione di euro 14.000,00 equivalente a quello di una posizione organizzativa nell'ambito della struttura amministrativa assembleare ed in questa misura può essere determinato dall'Ufficio di presidenza.

Gli stanziamenti a copertura della spesa

A carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale sono allocati gli stanziamenti a copertura della spesa del personale da assegnare ai Gruppi assembleari e alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza pari rispettivamente ad euro 1.827.733,00 e ad euro 499.458,74 al netto degli oneri ricompresi nella spesa del personale a carico del Consiglio regionale, articolati nelle poste di bilancio rappresentate nella tabella di seguito riportata:



GRUPPI CONSILIARI MISSIONE 1 PROGRAMMA 1										
DENOMINAZIONE	MISS	PROG	LIVELLI				Cap.	Art.	codifica di VI livello	STANZIAMENTO ATTUALE
			Titolo	Macr	Spec					
				aggre	macr					
Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi consiliari	1	1	1	1	1	1	6	101101/16	1.341.740,27	
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	1	1	1	1	2	1	1	101101/17	371.936,86	
Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	1	1	1	2	1	1	1	101101/18	114.055,87	
TOTALI									1.827.733,00	
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA MISSIONE 1 PROGRAMMA 10										
DENOMINAZIONE	MISS	PROG	LIVELLI				Cap.	Art.	codifica di VI livello	STANZIAMENTO ATTUALE
			Titolo	Macr	Spec					
				aggre	macr					
Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	1	10	1	1	1	1	6	110102/13	499.458,74	
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1	10	1	1	2	1	1	110102/7	1.788.524,49	
Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico del personale	1	10	1	2	1	1	1	110102/8	535.286,29	

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Stronati



DELIBERA N. 3

SEDUTA N. 2

DATA 27/10/2020

pag.
13

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria con riferimento alle disponibilità esistenti alla data del 27 ottobre 2020 negli stanziamenti dei capitoli 101101/16, 101101/17, 101101/18 (Missione 1, Programma 1, Gruppi consiliari) e dei capitoli 110102/7, 110102/8, 110102/13 (Missione 1, Programma 10, Segreterie Ufficio di presidenza) del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile della posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DELLA PF ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente della Posizione di funzione
Organizzazione e personale
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di n. 18 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa



DELIBERA N. 3

SEDUTA N. 2

DATA 27/10/2020

pag.

14

ALLEGATO A

L.R. 34/1988 - ART. 4, c. 1, lett a)					L.R. 34/1988 - ART.4, c. 1, lett b)						
Cat. giuridica	Pos. economica	Tabellare *13 mens.	I.V.C.	Indennità di comparto	Trattamento accessorio (1)	Buoni pasto (2)	n. 180 Ore straordinario (3)	Retribuzione annua	Oneri previdenziali (23,80%)	Contributo INAIL	Spesa complessiva
D3	D6	32.108,74		622,80	6.150,00	1.155,00	3.416,40	43.452,94	15.286,75	219,44	58.959,13
TOTALE		€ 32.731,54			€ 10.721,40				15.506,18		

Spesa per Consigliere	Numero Consiglieri	Limite spesa complessivo
58.959,13	30 + 1 (Presidente)	1.827.733,03



DELIBERA N. 3

SEDUTA N. 2

DATA 27/10/2020

pag.

15

ALLEGATO B

GRUPPO ASSEMBLEARE	N. Consiglieri	LIMITE di SPESA	1° QUOTA (cat D3 * n. Consiglieri)	2° QUOTA (cat C * Monogruppo)	TOTALE 1	RESTO da distribuire	N. Consiglieri	QUOTA spettante per Consigliere	TOTALE 2	BUDGET ASSEGNATO (Tot.1 + Tot.2)
Fratelli d'Italia (compreso il Presidente)	8	cat. D6 * 31	412.508,96	0,00	412.508,96		8	3.315,11	26.520,88	439.029,84
Lega Marche per Salvini Premier	8		412.508,96	0,00	412.508,96		8	3.315,11	26.520,88	439.029,84
Forza Italia	2		103.127,24	0,00	103.127,24		2	3.315,11	6.630,22	109.757,46
Unione di Centro Popolari Marche	1		51.563,62	42.164,13	93.727,75		1	3.315,11	3.315,11	97.042,86
Civitas - Civici	1		51.563,62	42.164,13	93.727,75		1	3.315,11	3.315,11	97.042,86
Partito Democratico	8		412.508,96	0,00	412.508,96		8	3.315,11	26.520,88	439.029,84
Rinasci Marche	1		51.563,62	42.164,13	93.727,75		1	3.315,11	3.315,11	97.042,86
Movimento 5 Stelle	2		103.127,24	0,00	103.127,24		2	3.315,11	6.630,22	109.757,46
TOTALE	31	1.827.733,03	1.598.472,22	126.492,39	1.724.964,61	102.768,42	31	3.315,11	102.768,42	1.827.733,03
Valore D6 (x 31 Consiglieri)	58.959,13			Valore D3	51.563,62			Valore C	42.164,13	



DELIBERA N. 3

SEDUTA N. 2

DATA 27/10/2020

pag.

16

ALLEGATO C

GRUPPO ASSEMBLEARE	N. Consiglieri	BUDGET ASSEGNATO	(A) Quota COMPENSI	(B) Quota STRAORDINARIO	(C) Quota BUONI PASTO	n. buoni pasto	Totale (A+B+C)
Fratelli d'Italia (compreso il Presidente)	8	439.029,84	397.922,32	31.867,52	9.240,00	1.320	439.029,84
Lega Marche per Salvini Premier	8	439.029,84	397.922,32	31.867,52	9.240,00	1.320	439.029,84
Forza Italia	2	109.757,46	99.480,58	7.966,88	2.310,00	330	109.757,46
Unione di Centro Popolari Marche	1	97.042,86	87.586,60	7.146,26	2.310,00	330	97.042,86
Civitas - Civici	1	97.042,86	87.586,60	7.146,26	2.310,00	330	97.042,86
Partito Democratico	8	439.029,84	397.922,32	31.867,52	9.240,00	1.320	439.029,84
Rinasci Marche	1	97.042,86	87.586,60	7.146,26	2.310,00	330	97.042,86
Movimento 5 Stelle	2	109.757,46	99.480,58	7.966,88	2.310,00	330	109.757,46
TOTALE	31	1.827.733,03	1.655.487,93	132.975,10	39.270,00	5.610	1.827.733,03



DELIBERA N. 3

SEDUTA N. 2

DATA 27/10/2020

pag.

17

TABELLA D

	performance/equivalente	straordinario	Totale 1	ind specifica responsabilità	TOTALE
Categoria	fino al valore massimo	fino al valore massimo		fino al valore massimo	
B	6.527	1.273	7.800	3000	10.800
C	7.090	1.410	8.500	3000	11.500
D	7.636	1.864	9.500	3000	12.500



DELIBERA N. 3

SEDUTA N. 2

DATA 27/10/2020

pag.

18

ALLEGATO E

Tipologia di incarico	Limite di spesa (cumulo)
Responsabile assegnato alla segreteria del Presidente (art. 16, c. 7 lett. b) della L.R. 14/2003)	12.500,00
Responsabile assegnato alla segreteria del Vicepresidente (art. 16, c. 7 lett. b) della L.R. 14/2003)	9.500,00
Responsabile assegnato alla segreteria del Presidente (<u>in alternativa</u> - art. 16, c. 7 ter della L.R. 14/2003)	13.000,00
Responsabile assegnato alla segreteria del Vicepresidente (<u>in alternativa</u> - art. 16, c. 7 ter della L.R. 14/2003)	9.500,00